

Disposizioni sul reddito d'impresa

a cura Massimo Pipino

Detassazione utili (Articolo 5)

L'articolo 5 del Decreto Legge n. 78/2009 introduce una misura concernente la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari e apparecchiature. In particolare, si tratta di una norma che prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di una quota pari al 50 per cento del valore degli investimenti agevolati.

Al fine di fruire del citato beneficio, tali beni devono essere classificati nella divisione 28 della tabella ATECO, (fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.), di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007.

La classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è, ad esempio, consultabile, con le relative note esplicative, all'indirizzo Internet http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/note_esplicative_ateco.pdf.

L'agevolazione in esame spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 2 luglio 2009 (data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 78/2009) fino al 30 giugno 2010 ed è riconosciuta a partire dal periodo d'imposta 2010.

Per quanto concerne i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. n. 334/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 238/2005, l'incentivo fiscale in commento può essere da essi fruito a condizione che documentino l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da detto Decreto Legislativo. Il beneficio fiscale in questione, infine, è previsto che venga revocato qualora l'imprenditore ceda a terzi o provveda a destinare i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto dei beni stessi.

Ammortamento dei beni strumentali (Articolo 6)

Come noto, la lettera n) del comma 33 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha soppresso il comma 3 dell'articolo 102 del DPR n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), recante la disciplina fiscale degli ammortamenti accelerati e anticipati relativi ai beni materiali.

Contestualmente, la successiva lettera o) del comma 33 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 244/2007 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 102-bis del T.U.I.R., che già disponeva la non ammissibilità degli ammortamenti anticipati ed accelerati per i soggetti operanti in talune attività regolate (distribuzione e trasporto di gas naturale e di energia elettrica), ora prevista in chiave generale. In tal modo, è venuta meno la disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni materiali, che concedeva al soggetto di imposta, in deroga al regime ordinario, di dedurre una quota di ammortamento maggiore rispetto a quella risultante dalla mera applicazione dei coefficienti tabellari. Peraltro, l'articolo 1, comma 34, della Legge n. 244/2007 ha previsto la revisione generale di detti coefficienti di ammortamento tabellare, attualmente disciplinati dal Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988.

L'articolo 6 del Decreto Legge n. 78/2009 stabilisce ora che, entro il 31 dicembre 2009, si procederà alla menzionata revisione dei coefficienti di ammortamento, in considerazione della mutata incidenza, nei processi produttivi, dei beni a più avanzata tecnologia o di quelli che producono risparmio energetico.

Al riguardo, è previsto che la citata revisione comporti un'accelerazione dell'ammortamento in relazione alla predetta tipologia di beni, compensata, nel contempo, da diversi coefficienti di ammortamento per i beni industrialmente meno strategici.

Massimo Pipino
13 Luglio 2009